



Columna Fondazione
collettiva Group Invest

Group Invest

Regolamento d'investimento

Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur

Obiettivi e principi

Scopo del regolamento d'investimento

Punto 1

Il regolamento d'investimento della Columna Fondazione collettiva Group Invest, Winterthur (di seguito chiamata Fondazione) disciplina lo scopo e i principi, così come la realizzazione e la sorveglianza, dell'investimento patrimoniale. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione.

L'investimento e la gestione del patrimonio di previdenza si fondano sulle disposizioni applicabili della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2).

Obiettivo della politica d'investimento

Punto 2

L'investimento patrimoniale deve aver luogo in modo tale da garantire, nel quadro della capacità di rischio, una redditività conforme al mercato e la salvaguardia sul lungo termine dell'adempimento nominale degli obblighi previdenziali.

Definizione del patrimonio di previdenza

Punto 3

Per patrimonio di previdenza ai sensi del presente regolamento s'intende la somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. Anche i valori di restituzione dei contratti d'assicurazione collettiva possono essere conglobati nel patrimonio di previdenza.

Capacità di rischio

Punto 4

La capacità di rischio dipende dalla situazione finanziaria della Fondazione, in particolare dipende anche dagli accantonamenti e dalle riserve della stessa, dall'evoluzione prevista del portafoglio delle persone assicurate e dalle obbligazioni, come anche dalla capacità di ripristino dell'equilibrio finanziario in caso di scoperto.

Strategia d'investimento

Punto 5

Il patrimonio di previdenza deve essere investito in modo tale da garantire la sicurezza, un'adeguata ripartizione dei rischi, una sufficiente redditività degli investimenti, il rendimento necessario, la copertura del fabbisogno di liquidità, tenendo conto della capacità di rischio della Fondazione. Esso deve essere ripartito su diverse categorie d'investimento, regioni e settori economici.

Il consiglio di fondazione stabilisce per iscritto la strategia d'investimento e definisce le categorie d'investimento e i rispettivi margini di oscillazione (allegato 1).

Categorie d'investimento

Punto 6

Gli investimenti patrimoniali consentiti e i limiti dei singoli investimenti si fondano sulle disposizioni dell'OPP 2.

I seguenti investimenti patrimoniali non sono consentiti:

- riconoscimenti di debito non certificati come titoli
- quote di cooperative
- investimenti diretti in azioni
- investimenti diretti in immobili e fondi
- concessione di ipoteche dirette
- prestiti a datori di lavoro affiliati e a persone assicurate
- investimenti diretti in infrastrutture

Non si fa ricorso all'estensione delle possibilità d'investimento secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

La copertura del rischio di cambio è consentita ad esclusione delle vendite allo scoperto.

Strumenti d'investimento

Punto 7

La Fondazione può attuare la strategia d'investimento tramite investimenti diretti, come anche mediante investimenti collettivi o l'impiego di strumenti finanziari derivati, tenendo conto delle disposizioni dell'OPP 2 nonché del punto 6.

Per gli investimenti alternativi vanno osservate le seguenti condizioni:

Sono consentiti investimenti alternativi nell'ambito delle disposizioni dell'OPP 2. Per la realizzazione

possono essere impiegati unicamente investimenti collettivi diversificati. Non sono ammessi gli investimenti in limited partnership.

Per gli strumenti finanziari derivati vanno osservate le seguenti condizioni:

L'impiego di strumenti derivati viene regolamentato da un lato dalla OPP 2 e dall'altro dalla Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, FInFi).

Le operazioni in derivati OTC sono consentite esclusivamente per coperture valutarie di valute estere consegnabili. Le operazioni concluse non devono causare alla Fondazione obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 104 segg. FInFi o obblighi di riduzione dei rischi ai sensi dell'art. 107 segg. FInFi da adempiere.

La conclusione ha luogo esclusivamente tramite controparti centrali autorizzate o riconosciute dalla FINMA.

Non sono ammesse operazioni con una controparte con sede all'estero (art. 104 cpv. 2 lit c FInFi).

La fondazione viene considerata come controparte finanziaria (FC) ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 lit. g LInFi. Dato che non raggiunge il valore soglia (posizioni lorde medie di tutte le operazioni in derivati OTC in corso ai sensi dell'art. 100 LInFi e dell'art. 88 segg. OInFi), viene considerata come piccola controparte finanziaria (FC-).

Prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement)

Punto 8

Sono ammessi prestiti di titoli e operazioni pensionistiche nel rispetto della Legge federale sugli investimenti collettivi e delle rispettive disposizioni di esecuzione. Per le operazioni pensionistiche la Fondazione può agire esclusivamente quale cessionaria.

Principi di valutazione

Punto 9

Valgono le disposizioni secondo Swiss GAAP RPC 26. La valutazione degli investimenti avviene ai valori attuali al giorno di chiusura del bilancio senza l'integrazione di effetti di livellamento.

Organizzazione, procedura e sorveglianza

Organo responsabile

Punto 10

L'organo che presiede la gestione della Fondazione in relazione all'investimento patrimoniale è il consiglio di fondazione.

Consiglio di fondazione

Punto 11

La responsabilità dell'investimento patrimoniale compete al consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione ne definisce l'organizzazione e struttura, monitora e regola la gestione del patrimonio in modo trasparente, nonché adeguato al rischio e alla redditività.

Nell'ambito della gestione del patrimonio, quest'organo assume in particolare i compiti e gli obblighi di seguito riportati:

- determinazione della strategia d'investimento
- determinazione del valore preventivato della riserva di fluttuazione
- decisione sulla realizzazione della strategia d'investimento
- stipulazione dei contratti di gestione patrimoniale e di consulenza necessari
- sorveglianza dell'investimento patrimoniale
- adozione delle misure necessarie in caso di scoperto della Fondazione

Gestione patrimoniale

Punto 12

Il consiglio di fondazione ha delegato la gestione del patrimonio di previdenza a Credit Suisse (Svizzera) SA e ad AXA Assicurazioni SA (gestori patrimoniali). A tale scopo ha stipulato con ognuno di loro un contratto di gestione patrimoniale che disciplina i diritti, i doveri, le competenze e la rendicontazione.

La Fondazione ha inoltre stipulato con Credit Suisse (Svizzera) SA un contratto di global custody.

Il conferimento del mandato di gestione patrimoniale non esonera il consiglio di fondazione dalle sue responsabilità, dai suoi compiti e dai suoi obblighi.

Investimenti patrimoniali sostenibili

Punto 13

Il consiglio di fondazione si impegna a garantire a un investimento patrimoniale sostenibile. Può integrare nel processo d'investimento criteri etici, sociali ed ecologici nonché quelli di governance («ESG»: ambiente, sociale, governance) e tenerne conto nel conferimento di mandati di gestione patrimoniale e di altri servizi. Nello specifico, si orienta ai criteri di esclusione dell'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili o eventualmente a quelli del gestore patrimoniale e può definirne degli altri, quali l'affiliazione a organizzazioni (ad es. Swiss Sustainable Finance) o la sottoscrizione di dichiarazioni (ad es. «UN Principles of Responsible Investing» [PRI]). Il consiglio di fondazione può obbligare i gestori patrimoniali e altri fornitori di servizi a riferire regolarmente sui criteri di sostenibilità e sulla loro applicazione.

Consulenza d'investimento indipendente

Punto 14

Il consiglio di fondazione consulta specialisti d'investimento indipendenti. A tal fine ha stipulato un contratto di consulenza con PPCmetrics SA.

Sorveglianza dell'investimento patrimoniale

Punto 15

Il consiglio di fondazione monitora l'investimento patrimoniale e la sua evoluzione, come anche l'adempimento delle disposizioni di leggi e ordinanze, delle disposizioni del presente regolamento e dei contratti di gestione patrimoniale. Il consiglio di fondazione valuta i risultati raggiunti dai gestori patrimoniali.

Esso verifica periodicamente:

- la strategia d'investimento (categorie d'investimento e rispettivi margini di oscillazione)
- la corrispondenza dell'investimento patrimoniale con la strategia d'investimento e il regolamento d'investimento
- la corrispondenza a medio e lungo termine dell'investimento patrimoniale e degli impegni e all'occorrenza effettua adeguamenti.

Il consiglio di fondazione allestisce un rendiconto sul risultato della verifica.

Ulteriori disposizioni

Gestione di conti e depositi

Punto 16

La gestione di conti e depositi viene effettuata presso Credit Suisse (Svizzera) SA.

È consentito il superamento temporaneo della soglia di indebitamento di cui all'art. 54 cpv. 1 OPP 2, qualora sia volto a garantire la liquidità della Fondazione presso Credit Suisse (Svizzera) SA nel quadro di un'appropriata gestione patrimoniale e nel rispetto dei principi di cui all'art. 50 cpvv. 1 – 3 OPP 2.

Diritti degli azionisti

Punto 17

In questa Fondazione non sono ammessi investimenti azionari diretti (cfr. punto 6). Pertanto la Fondazione non può esercitare alcun diritto di voto associato alle azioni.

Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

Punto 18

1. Le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza
 - devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e all'art. 48 lett. g) - l) OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento;
 - devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Inoltre, fanno in modo che non sorga alcun conflitto di interessi a causa dei loro rapporti personali e professionali.
2. Esse devono agire nell'interesse della Fondazione e in particolare non devono
 - sfruttare le conoscenze legate agli ordini della Fondazione per eseguire analoghe operazioni per proprio conto prima, parallelamente o immediatamente dopo l'esecuzione di tali ordini («front / parallel / after running»);
 - negoziare un titolo o un investimento fintanto che la Fondazione contrae tale titolo o investimento e qualora possa sorgere uno svantaggio per la Fondazione; la partecipazione a tali operazioni sotto altra forma è equiparata alla negoziazione;

- riallocare i depositi della Fondazione senza un motivo economico rispondente agli interessi della Fondazione.

3. Esse devono inoltre

- definire chiaramente le modalità di retribuzione e il relativo ammontare in una convenzione scritta. Devono cedere obbligatoriamente alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali che ottengono in relazione all'esercizio della propria attività per la Fondazione;
- notificare annualmente al consiglio di fondazione i loro legami di interesse. Tra questi rientra in particolare il ruolo di aventi economicamente diritto in aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione. Il consiglio di fondazione fornisce tale comunicazione all'ufficio di revisione;
- fornire ogni anno al consiglio di fondazione una dichiarazione scritta in cui sia confermata l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 lett. f) - l) OPP 2.

Riserva di fluttuazione

Punto 19

Per compensare le oscillazioni dei corsi subite dagli investimenti patrimoniali viene costituita una riserva di fluttuazione. La riserva di fluttuazione serve a salvaguardare il patrimonio investito contro perdite di corso nonché ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Il valore target della riserva di fluttuazione è definito nell'allegato 1 al presente regolamento, in base a considerazioni economico-finanziarie (metodo value at risk), unitamente alla strategia d'investimento e quindi espresso in percentuale del capitale di previdenza, degli accantonamenti tecnici, delle riserve di contributi del datore di lavoro come anche dei fondi liberi delle casse di previdenza.

Il consiglio di fondazione può concedere miglioramenti delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non integralmente costituite, se

- a) per il miglioramento delle prestazioni viene utilizzato al massimo il 50% delle eccedenze attive prima della costituzione della riserva di fluttuazione e
- b) la riserva di fluttuazione è stata costituita almeno per il 75% dell'attuale valore target.

Non è considerato un miglioramento delle prestazioni l'accredito di quote di eccedenze dal contratto assicurativo a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP.

Scoperto

Punto 20

In caso di scoperto, il consiglio di fondazione, di concerto con il perito in materia di previdenza professionale, adotta misure adeguate per colmare il deficit di copertura entro un termine adeguato.

Entrata in vigore

Punto 21

Il presente regolamento d'investimento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2021.

Allegato 1

Strategia d'investimento

Con validità dal 1° gennaio 2023, il consiglio di fondazione ha stabilito la seguente strategia d'investimento. Questa comprende una strategia per il patrimonio complessivo, una sottostrategia per il regime obbligatorio e una per quello sovraobbligatorio.

La strategia d'investimento per il patrimonio complessivo tiene conto della capacità di rischio della Fondazione e funge da base per il calcolo della riserva di fluttuazione e da benchmark strategico per il patrimonio totale.

Dal punto di vista contabile, l'investimento del patrimonio complessivo può essere ripartito in una sottostrategia nel regime obbligatorio e in una in quello sovraobbligatorio. Per il consiglio di fondazione i rendimenti calcolati per entrambe le sottostrategie rappresentano, insieme alle disposizioni di legge, la base decisionale per la remunerazione degli averi di vecchiaia nell'ambito di entrambi i regimi.

L'implementazione della categoria d'investimento Infrastruttura (hdg) avviene anticipatamente, ossia prima del 1° gennaio 2023.

Strategia d'investimento del patrimonio complessivo:

Categoria d'investimento	Struttura d'investimento strategico %	Margini di oscillazione tattici		Limiti OPP 2
		Min.	Max	
Mercato monetario CHF	0	0	15	
Ipotecche in CHF	4			
Obbligazioni in CHF	12,5	20	50	
Obbligazioni in valuta estera (CHF hdg)	12,5			Max 10% per ogni debitore
Obbligazioni mercati emergenti USD (CHF hdg)	3	0	5	
Totale valori nominali	32	20	70	
Azioni Svizzera	12	8	16	
Azioni estero	15	12	18	50%, max però il 5% per ogni partecipazione
Azioni mercati emergenti	3	0	6	
Totale azioni	30	20	40	
Immobili CH (fondazione d'investimento)	10			
Immobili CH (fondi)	8	10	30	30%, max però 1/3 all'estero, il 5% per ogni immobile
Immobili estero (CHF hdg)	5	0	10	
Totale immobili	23	10	40	
Infrastruttura (hdg)	3	0	10	
Insurance Linked Sec. (hdg)				
Senior Loans (hdg), incl. credito privato				
Private Equity (hdg)	12	0	15	
Hedge Funds (hdg)				

Totale investimenti alternativi (investimento in almeno 2 sottoveicoli, al massimo 7,5% per sottoveicolo)	12	0	15	15%
Totale valori reali	68	30	80	
Totale	100			
Totale valuta estera	18	12	24	30%

Sottostrategia nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio:

Categoria d'investimento	Sottostrategia regime obbligatorio	Sottostrategia regime sovraobbligatorio
	%	%
Mercato monetario CHF	0	0
Ipotecche in CHF	4	4
Obbligazioni in CHF	16	9
Obbligazioni in valuta estera (CHF hdg)	16	9
Obbligazioni mercati emergenti USD (CHF hdg)	3	3
Totale valori nominali	39	25
Azioni Svizzera	9	15
Azioni estero	12	18
Azioni mercati emergenti	2	4
Totale azioni	23	37
Immobili CH (fondazione d'investimento)	10	10
Immobili CH (fondi)	8	8
Immobili estero (CHF hdg)	5	5
Totale immobili	23	23
Infrastruttura (hdg)	3	3
Insurance Linked (hdg)		
Senior Loans (hdg), incl. credito privato	12	12
Private Equity (hdg)		
Hedge Funds (hdg)		
Totale investimenti alternativi	12	12
Totale valori reali	61	75
Totale	100	100
Totale valuta estera	18	18

Riserva di fluttuazione

Il valore target necessario della riserva di fluttuazione viene calcolato sulla base del metodo economico-finanziario (metodo value at risk).

Con il metodo value at risk la riserva di fluttuazione è calcolata in base alle caratteristiche di rendimento e rischio della strategia d'investimento; i valori sono fissati in modo tale che la riserva così ottenuta possa garantire l'equilibrio finanziario sull'arco di un anno e con una percentuale di probabilità del 98%. Il valore target della riserva di fluttuazione viene espresso in percentuale del capitale di previdenza, degli accantonamenti tecnici, delle riserve di contributi del datore di lavoro come anche dei fondi liberi delle casse di previdenza.

Il consiglio di fondazione ha fissato il valore target della riserva di fluttuazione al 13% del capitale di previdenza investito autonomamente, degli accantonamenti tecnici, delle riserve di contributi del datore di lavoro come anche dei fondi liberi delle casse di previdenza.

Entrata in vigore

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2021.

Allegato 2

Responsabilità per l'investimento patrimoniale

Compiti	DIR	CF	GP	CP
Emanazione del regolamento d'investimento	E	D		
Determinazione della strategia d'investimento		D,V		C
Investimento e gestione (operazioni di investimento tramite gestori patrimoniali)		D,V	E,V	C
Stipulazione di contratti di gestione patrimoniale e contratto di global custody		D,E,V		
Sorveglianza dell'investimento patrimoniale		E,V	E	C
Tenuta della contabilità titoli, chiusura annuale	E	D,V		
Adozione di misure in caso di scoperto della Fondazione	E	D,V		C

C Consulenza

D Decisione

E Esecuzione

V Verifica, controlling

DIR AXA Vita SA (compagnia gerente)

CF Consiglio di fondazione


GP Credit Suisse (Svizzera) SA e AXA Assicurazione SA (gestione patrimoniale)

CP PPCmetrics SA (consulenza patrimoniale)

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2015.

Allegato 3

Sintesi generale dell'organizzazione degli investimenti



Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2015.